

**COMUNE DI MONTECRETO**  
**Provincia di Modena**

C.A.P. 41025 - Via Roma, n. 24 - Tel. 0536/63722 - 63517 Fax 0536/63470  
E-mail: [angela.c@comune.montecreto.mo.it](mailto:angela.c@comune.montecreto.mo.it) C.F.: 83000490363 P.I.: 00679510362



Settore: Ufficio Ragioneria - N. 27/18 del 16/10/2017

DETERMINAZIONE N. \_\_\_\_\_ DEL \_\_\_\_\_.

**OGGETTO:** Prestazione di lavoro occasionale. Provvedimenti.

**Il Responsabile del Servizio Finanziario**

**RICHIAMATA** la deliberazione di Consiglio comunale n. 8 in data 25/03/2013, esecutiva, con la quale è stata approvata la convenzione tra la Comunità Montana del Frignano ed i Comuni di Fanano, Fiumalbo, Lama Mocogno, Montecreto, Pavullo nel Frignano, Pievepelago, Polinago, Riolunato, Serramazzone e Sestola per la gestione in forma associata delle funzioni in materia di Servizi Sociali e di programmazione sociale, sanitaria e socio sanitaria, per un periodo di anni cinque a decorrere dalla data di sottoscrizione, con possibilità di rinnovo per ulteriore periodo;

**RILEVATO** che, ai sensi della Legge Regionale E.R. 21 dicembre 2012, n. 21 e dei conseguenti atti regionali, l'Unione dei Comuni del Frignano è subentrata alla Comunità Montana del Frignano nella gestione in forma associata delle funzioni in materia di servizi sociali e di programmazione sociale, sanitaria e socio sanitaria conferite dai Comuni di Fanano, Fiumalbo, Lama Mocogno, Montecreto, Pavullo nel Frignano, Pievepelago, Polinago, Riolunato, Serramazzone e Sestola a far tempo dal 1° Gennaio 2014;

**DATO ATTO** che, sulla base della suddetta convenzione e nell'ambito delle proprie competenze, l'Unione dei Comuni ha provveduto ad approvare la realizzazione del progetto distrettuale a contrasto della vulnerabilità sociale del Distretto del Frignano, nonché i programmi attuativi annuali 2015 e 2016 di cui al piano di zona della salute e del benessere sociale del distretto n. 5 del Frignano per i relativi anni;

**RISCONTRATO** che:

- l'Unione dei Comuni del Frignano, per la realizzazione del progetto finanziato dalla Fondazione Cassa di Risparmio di Modena, ha approvato un'apposita procedura con conseguente graduatoria redatta sulla base di criteri sociali, finalizzata alla costituzione di rapporti di lavoro occasionale da retribuire tramite i "Buoni lavoro" (secondo le modalità previste dalla Legge 33/2009), da assegnare ai Comuni dell'Unione del Frignano;
- tale graduatoria ha validità anche per l'anno in corso;

**PRESO ATTO** che il D.L. 17/03/2017 n. 25, convertito in Legge 20/04/2017 n. 40 ha, tra l'altro, disposto l'abrogazione delle disposizioni in materia di lavoro accessorio abolendo pertanto i cosiddetti "voucher";

**RILEVATO** pertanto che l'Unione dei Comuni del Frignano non ha potuto portare a termine il progetto distrettuale iniziato, determinandosi pertanto delle economie sui fondi assegnati ai singoli Comuni;

CONSIDERATO che l'art. 54 bis della Legge 21/06/2017 n. 96, di conversione del D.L. 24/04/2017 n. 50, ha riscritto la normativa relativa al lavoro occasionale di tipo accessorio retribuibile con i cosiddetti "voucher" ed in particolare:

- ha rideterminato le categorie di aziende che possono utilizzare questa tipologia di lavoratori, consentendo l'attivazione del rapporto di lavoro occasionale per le pubbliche amministrazioni;
- ha riscritto i limiti economici, tutti riferiti all'anno civile di svolgimento della prestazione lavorativa, rideterminandoli come segue:
  - per ciascun prestatore, riferimento alla totalità degli utilizzatori, a compensi di importo complessivamente non superiore a € 5.000,00;
  - per ciascun utilizzatore, con riferimento alla totalità dei prestatori, a compensi di importo complessivamente non superiore a € 5.000,00;
  - per le prestazioni complessivamente rese da ogni prestatore in favore del medesimo utilizzatore, a compensi di importo non superiore a € 2.500,00;tali importi sono riferiti a compensi percepiti dal prestatore, ossia al netto di contributi, premi assicurativi e costi di gestione;
- non è possibile ricorrere a prestazioni di lavoro occasionale da parte di lavoratori con i quali l'utilizzatore abbia in corso, o avuto negli ultimi sei mesi, un rapporto di lavoro subordinato o di collaborazione coordinata e continuativa;
- il compenso giornaliero al prestatore non potrà essere inferiore a € 36,00, pari al corrispettivo di quattro ore lavorative (fatti salvi i diversi limiti per il settore agricolo);

TENUTO CONTO che le pubbliche amministrazioni possono fare ricorso al contratto di prestazioni occasionali esclusivamente per esigenze temporanee o eccezionali e per attività specifiche previste dalla legge:

- nell'ambito di progetti speciali rivolti a specifiche categorie di soggetti in stato di povertà, di disabilità, di detenzione, di tossicodipendenza o di fruizione di ammortizzatori sociali;
- per lo svolgimento di lavori di emergenza correlati a calamità o eventi naturali improvvisi;
- per attività di solidarietà, in collaborazione con altri enti pubblici e/o associazioni di volontariato;
- per l'organizzazione di manifestazioni sociali, sportive, culturali o caritatevoli;

VISTI la circolare INPS n. 107 del 05/07/2017 ed il messaggio INPS n. 3177 del 31/07/2017;

RISCONTRATO pertanto che stante i limiti economici sopra esposti, l'Unione dei Comuni non può costituire rapporti di lavoro occasionale per conto dei Comuni;

VISTA la determinazione n. 318 del 11/08/2017 con la quale il Responsabile del Servizio Sociale Associato e dell'Ufficio di Piano, alla luce della normativa sopra richiamata ha provveduto alla redistribuzione delle economie del Fondo Povertà – FSL relativo agli anni 2015 e 2016, assegnando al Comune di Montecreto la somma di € 703,39;

VISTA altresì la determinazione con la quale sempre il Responsabile del Servizio Sociale Associato e dell'Ufficio di Piano, alla luce della normativa sopra richiamata ha provveduto alla redistribuzione delle economie del Fondo Povertà – anno 2017 - assegnando al Comune di Montecreto la somma di € 2.858,93;

PRESO ATTO che la graduatoria approvata dall'Unione dei Comuni del Frignano per la costituzione di rapporti di lavoro occasionale da retribuirsi mediante voucher, redatta sulla base di requisiti sociali, è tuttora vigente e si ritiene pertanto di attingere da essa per la costituzione di un rapporto di lavoro occasionale;

SENTITA l'Unione dei Comuni che ha fornito il nominativo del Sig.ra Antoni Loris, quale nominativo utile con il quale costituire il rapporto di lavoro occasionale ai sensi dell'art. 54 bis della Legge 96/2017 a

decorrere dal mese di novembre 2017 per la durata minima di 4 ore giornaliere da retribuirsi con € 9,00 all'ora;

VERIFICATO nei confronti del sig. Antoni il persistere dello stato di disoccupazione;

RILEVATO che viene rispettato il limite temporale di cui al comma 20 dell'art. 54 bis, del D.L. 50/17, così come convertito in Legge 96/17;

TENUTO CONTO che:

- l'instaurazione di rapporti di lavoro accessorio non determina la costituzione di rapporti di lavoro subordinato;
- l'utilizzatore ed il prestatore sono tenuti a registrarsi e svolgere i relativi adempimenti all'interno di una specifica piattaforma informatica gestita dall'INPS;
- sono a carico dell'utilizzatore, oltre al compenso orario stabilito in € 9,00, la contribuzione alla gestione separata INPS nella misura del 33%, la contribuzione INAIL nella misura del 3,5% del compenso;
- sul costo comprensivo degli oneri contributivi ed assicurativi è posto a carico dell'utilizzatore un onere di gestione della prestazione pari all'1% a favore dell'INPS;

PRESO ATTO che:

- per potere gestire la procedura di attivazione del lavoro occasionale è necessario che l'utilizzatore abbia preventivamente alimentato il proprio portafoglio telematico con la somma necessaria;
- il prestatore verrà retribuito direttamente dall'INPS entro il giorno 15 del mese successivo a quello di termine di svolgimento della prestazione;

RICHIAMATI:

- l'art. 11, comma 4-bis del D.L. 90/2014, così come modificato dalla legge di conversione n. 114/2014, secondo il quale le limitazioni di cui all'art. 9, comma 28, del D.L. 78/10 convertito con modificazioni dalla Legge 122/10 non si applicano agli enti locali in regola con l'obbligo di riduzione delle spese di personale di cui al comma 562 dell'art. 1 della Legge 296/2006, fermo restando il tetto di spesa per lavoro flessibile dell'anno 2009;

TENUTO CONTO:

- che il Comune di Montecreto non ha mai dichiarato il dissesto e non versa in situazione strutturalmente deficitaria;
- che vi sono idonee risorse finanziarie, per fare fronte alla spesa conseguente alla presente assunzione;
- del rispetto del patto di stabilità, al quale l'Ente è soggetto;
- che l'Ente rispetta il contenimento della spesa di personale secondo la normativa vigente;

CONSIDERATO che:

- la spesa di cui trattasi, quantificata in € 1.489,20 è da considerarsi spesa di personale e rientra nei vincoli di spesa di personale;
- nel caso specifico la somma sarà interamente finanziata dall'Unione dei Comuni del Frignano, previa rendicontazione e con il finanziamento della Fondazione Cassa di Risparmio di Modena e pertanto non rileva ai fini del superamento del limite di spesa;

RAVVISATA pertanto la necessità di procedere all'impegno di spesa necessario per l'attivazione del lavoro occasionale;

VISTI:

- la deliberazione di C.C. n. 7 del 29/3/2017, esecutiva, con la quale è stato approvato il Bilancio di

previsione per il triennio 2017/2019;

VISTI:

- il Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali";
- il D.Lgs. 118/2011 in materia di armonizzazione dei sistemi contabili, modificato e integrato dal D.Lgs. 126/14;
- lo Statuto dell'Ente ed il vigente regolamento di contabilità;


RICHIAMATO il proprio parere favorevole di regolarità tecnica attestante anche la regolarità e correttezza dell'azione amministrativa reso ai sensi dell'art. 147 bis, 1° comma, del D.lgs. 267/2000;

VISTA la propria competenza ai sensi del provvedimento del Sindaco n° 1 del 2/01/2017;

### DETERMINA


- 1) di disporre, per le motivazioni esposte in premessa, la costituzione di un rapporto di lavoro occasionale ai sensi dell'art. 54 bis del D.L. 50/17, così come convertito in Legge 96/17 utilizzando la graduatoria approvata, con criteri sociali, dall'Unione dei Comuni del Frignano e finanziata con economie del Fondo Povertà – FSL relativo ad un bando finanziato dalla Fondazione Cassa di Risparmio di Modena;
- 2) di individuare, come specificato in premessa, il Sig. Antoni Loris residente a Montecreto quale prestatore di lavoro occasionale nell'ambito di progetti speciali rivolti a specifiche categorie di soggetti in stato di povertà o che fruiscono di ammortizzatori sociali, confermando il corrispettivo orario di € 9,00;
- 3) di impegnare la somma complessiva di € 1.489,20 necessaria per l'alimentazione del portafoglio telematico nella piattaforma dell'INPS, con imputazione al capitolo 955 "Retribuzione al personale stagionale" del corrente bilancio di previsione sul quale è stata stanziata la necessaria somma;
- 4) di dare atto che la suddetta spesa è finanziata con un trasferimento dell'Unione dei Comuni del Frignano, come meglio specificato in premessa e sarà oggetto di specifica rendicontazione;

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  
CASTELLI ANGIOLINA



.....  
**PARERE DI REGOLARITA' TECNICA E CONTROLLO DI REGOLARITA'  
AMMINISTRATIVA**

Si esprime parere di regolarità tecnica favorevole attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa, ai sensi dell'articolo 147 - bis, comma 1, del vigente Decreto Legislativo n° 267/2000, sul presente atto.

Montecreto, 16/10/2017 Il Responsabile Area Amministrativa Contabile  
(Dott.ssa Castelli Angiolina) 

**VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA**



